



FONDAZIONE SOLARO

Regolamento per la consultazione dell'Archivio

Art. 1 – NATURA E FINALITÀ DELL'ARCHIVIO

1.1 La Fondazione Solaro (di seguito: «la Fondazione») è un ente culturale privato che persegue finalità culturali volte alla valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico della famiglia Solaro e, in particolare, del ramo che nel corso dei secoli ha assunto la denominazione «Solaro del Borgo», nonché dei gruppi familiari ad essa legati da vincoli storici e matrimoniali.

1.2 Il patrimonio della Fondazione (di seguito: «l'Archivio») è costituito da documenti d'archivio, libri, opuscoli e pubblicazioni, nonché da altri beni riferibili alla storia della famiglia Solaro e alle famiglie con la stessa imparentate o connesse. L'Archivio ha ricevuto dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia (Ministero della Cultura) il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) e d) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

1.3 La Fondazione intende rendere accessibile il patrimonio archivistico agli studiosi e ai ricercatori interessati, nel rispetto delle esigenze di conservazione dei documenti e delle opportune cautele in materia di riservatezza relative alla documentazione più recente.

1.4 Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) e alle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CONSULTAZIONE

2.1 L'Archivio è aperto agli studiosi che svolgono ricerche privatamente o su incarico di Università, Istituzioni, Enti pubblici e privati (D.lgs. n. 42/2004, art. 127).

2.2 Sono ammessi alla consultazione i soggetti maggiorenni in possesso di documento di identità in corso di validità e, in particolare:

- docenti, ricercatori e professori universitari;
- studenti universitari, dottorandi, specializzandi e borsisti nell'ambito di un progetto di ricerca documentato;
- archivisti, bibliotecari e operatori del settore dei beni culturali;
- curatori di mostre, convegni e pubblicazioni scientifiche o divulgative.



Art. 3 – PROCEDURA DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE

3.1 Per essere ammessi alla consultazione, gli studiosi devono presentare richiesta contestualmente:

- a) alla Fondazione Solaro, all'indirizzo info@fondazionesolaro.it
- b) e alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia (inserita in c/c nella stessa mail di richiesta alla Fondazione) all'indirizzo sab-lom.consultazione@cultura.gov.it,

specificando l'argomento e la motivazione della ricerca.

3.2 La Fondazione si riserva di valutare l'accesso, d'intesa con la Soprintendenza, in relazione alle proprie esigenze organizzative e conservative.

3.3 Il nulla osta è personale e incedibile. Lo studioso può consultare esclusivamente i documenti richiesti a proprio nome e nell'ambito del progetto di studio o di ricerca presentato alla Soprintendenza e alla Fondazione.

Art. 4 – MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

4.1 La consultazione è consentita esclusivamente su appuntamento, da concordare con la Fondazione mediante posta elettronica all'indirizzo info@fondazionesolaro.it.

4.2 Gli studiosi ammessi alla consultazione devono presentarsi presso la sede della Fondazione muniti di documento di identità personale in corso di validità.

4.3 All'atto dell'ingresso nella sala di consultazione, lo studioso è tenuto a:

- sottoscrivere il presente Regolamento;
- (in base al materiale richiesto) indossare guanti durante la manipolazione dei documenti;
- compilare, al termine della consultazione, il modulo di consultazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

4.4 È fatto divieto di introdurre nella sala di consultazione: contenitori di qualsiasi genere, cartelle, borse, libri, giornali, cibi, bevande o liquidi di qualsiasi natura. Gli stessi potranno essere depositati nel guardaroba all'ingresso.

4.5 Sono ammessi nella sala di consultazione solo fogli sciolti, matite, schede di lavoro e computer portatili fuori dalla custodia.

Art. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA CONSULTAZIONE

5.1 Durante la consultazione dei documenti lo studioso si impegna a:

- non tenere aperti sul tavolo più di un fascicolo o busta per volta;
- non variare l'ordine nel quale si presentano fascicoli e fogli;
- non apporre segni, note o qualsiasi altra annotazione sulle carte e sui documenti;
- non spostare i documenti dalla sala di consultazione né scambiarli con altri eventuali studiosi presenti;
- non maneggiare i documenti in precario stato di conservazione o che presentino danni evidenti, segnalando immediatamente la circostanza alla Fondazione.



5.2 Buste, fascicoli e volumi saranno estratti dalla Fondazione esclusivamente su richiesta dello studioso e consegnati in sala. Lo studioso si assume la responsabilità civile per la perdita o il danneggiamento dei documenti consegnatigli.

5.3 Al termine della consultazione lo studioso è tenuto a restituire i documenti nello stesso ordine e stato in cui li ha ricevuti. Comportamenti di trascuratezza o inosservanza delle presenti norme potranno comportare la revoca dell'autorizzazione alla consultazione.

Art. 6 – RIPRODUZIONI DIGITALI

6.1 Le riproduzioni digitali dei documenti possono essere autorizzate dalla Fondazione in base allo stato di conservazione dei materiali e secondo le proprie valutazioni discrezionali.

6.2 Ove autorizzata, la riproduzione potrà essere effettuata dallo studioso mediante apparecchio fotografico o smartphone senza flash, previa compilazione dell'apposito modulo di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Non sono consentite fotocopie.

6.3 Le riproduzioni sono consentite esclusivamente per uso personale di studio e ricerca. Qualsiasi utilizzo delle immagini riprodotte a fini diversi, e in particolare a fini commerciali, richiede specifica e preventiva autorizzazione scritta della Fondazione.

6.4 Lo studioso è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di diritto d'autore. La Fondazione declina ogni responsabilità per usi non autorizzati delle immagini riprodotte.

6.5 Le spese di riproduzione sono a carico dello studioso. In caso di necessità di riproduzioni professionali presso un service esterno lo studioso potrà accordarsi con la Fondazione sulle modalità e sui costi relativi.

Art. 7 – MODULO DI CONSULTAZIONE

7.1 Al termine di ogni sessione di consultazione, lo studioso è tenuto a compilare l'apposito modulo di consultazione messo a disposizione dalla Fondazione, indicando:

- i documenti e i fascicoli consultati, con i riferimenti archivistici pertinenti (fondo, serie, busta, fascicolo/documento);
- il numero di eventuali fotografie effettuate con indicazione dei fascicoli o dei singoli documenti riprodotti;
- l'uso previsto dei materiali consultati.

7.2 Il Modulo di consultazione debitamente compilato e sottoscritto dallo studioso è conservato dalla Fondazione.

Art. 8 – UTILIZZO DEI MATERIALI E CITAZIONI

8.1 Lo studioso si impegna a comunicare alla Fondazione l'utilizzo dei materiali consultati, specificando la forma e il contesto della pubblicazione o della divulgazione.



8.2 In caso di produzione di pubblicazioni accademiche o divulgative in qualsiasi forma (articoli, saggi, monografie, tesi di laurea o dottorato, contributi multimediali o digitali) contenenti riferimenti o riproduzioni di materiali consultati presso l'Archivio della Fondazione, lo studioso è tenuto a:

- citare la fonte archivistica con la seguente dicitura: «Archivio Solaro del Borgo» seguita dai riferimenti archivistici specifici (fondo, sezione dell'archivio, serie, busta, fascicolo, documento);
- comunicare alla Fondazione l'avvenuta pubblicazione, fornendo i riferimenti bibliografici o editoriali completi.

8.3 È gradito che lo studioso si impegni a far pervenire gratuitamente alla Fondazione una copia della pubblicazione realizzata, in formato cartaceo o digitale.

Art. 9 – DOCUMENTI NON CONSULTABILI

9.1 Sono esclusi dalla consultazione:

- i documenti in corso di riordino o di inventariazione;
- tutte le casistiche previste dagli artt. 125-127 del D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'allegato A.3 al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. (G. U. del 15 gennaio 2019, n. 12).

9.2 La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la consultazione di singoli documenti o fascicoli per ragioni conservative o organizzative.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 I dati personali degli studiosi ammessi alla consultazione sono trattati dalla Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità connesse alla gestione dell'accesso all'Archivio e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.

10.2 Lo studioso è tenuto a rispettare le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, i dati personali di terzi eventualmente presenti nei documenti consultati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità dichiarate nella richiesta di accesso e nel rispetto dei principi di minimizzazione e pertinenza.

Art. 11 – SANZIONI

11.1 La violazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'allontanamento immediato dalla sala di consultazione e la revoca dell'autorizzazione alla consultazione.

11.2 La Fondazione si riserva di comunicare la violazione alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia e di impedire allo studioso inadempiente l'accesso all'Archivio.



11.3 La sottrazione o il danneggiamento dei documenti fanno sorgere la responsabilità civile e penale dello studioso ai sensi della normativa vigente. La Fondazione si riserva di agire nelle sedi competenti per il risarcimento di ogni danno subito.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Il presente Regolamento è adottato dalla Fondazione Solaro e può essere aggiornato o modificato in qualsiasi momento. Le modifiche avranno effetto dalla data di adozione e saranno comunicate agli studiosi che abbiano eventualmente in corso una richiesta di accesso.

12.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) e la normativa vigente in materia di archivi storici e di protezione dei dati personali.

Milano, 19 maggio 2026